



COMUNE DI BULCIAGO

PROVINCIA DI LECCO

DELIBERAZIONE N. 26

in data: **10.03.2010**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI-DOTAZIONE ORGANICA - MODIFICA DEL TITOLO VI

L'anno **duemiladieci** addi **dieci** del mese di **marzo** alle ore **18.45** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1	BERETTA EGIDIA	P
2	RIPAMONTI LUIGI	A
3	FILIPPONE ANTONINO	P
4	PURICELLI RAFFAELLA	P
5	CATTANEO LUCA	P

Totale presenti **4**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Generale Sig. **DOTT. RUSSO ANTONIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **BERETTA EGIDIA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all' oggetto;

DATO ATTO che è stato espresso il parere favorevole ai sensi dell' art. 49-1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile degli Uffici Amministrativi, allegato al presente atto;

CON VOTI unanimi, favorevoli, espressi con le forme e le modalità di legge;

DELIBERA

- 1) – Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata nel testo che si allega al presente provvedimento;
- 2) – Di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000;
- 3) – Di dare atto che la competenza dell'intero “Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi-dotazione organica” passa al Responsabile degli Uffici Amministrativi Dott. Antonio Russo – Segretario Generale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO

Egidia Beretta

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:“**REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI- DOTAZIONE ORGANICA – MODIFICA DEL TITOLO VI**” nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – dotazione organica”, così come approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 21/1/1998 e come modificato con delibere G.C. n. 166 del 16/12/1998, n. 58 del 27/6/2007 e n. 32 in data 8/4/2008;

RICHIAMATA in particolare la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 27/6/2007, con la quale si provvedeva ad approvare la nuova formulazione degli articoli 19 – 20 – 22 – 23 e 25 del suddetto Regolamento relativi agli incarichi delle collaborazioni esterne;

VERIFICATO che secondo la previsione disposta dall'articolo 3, comma 57 della legge finanziaria 2008, le disposizioni regolamentari di cui trattasi sono state trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con comunicazione protocollo n.2296 in data 3/4/2009, per il relativo esame;

VISTO che la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – con comunicazione trasmessa con nota prot. n.5798 del 27/5/2009, pervenuta il 29/5/2009 registrata al protocollo comunale al n. 3806, trasmetteva la propria deliberazione n. 217/2009/REG del 13/5/2009, segnalando che il regolamento adottato non si pone in linea relativamente a:

- 1) per quanto concerne il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio in materia di incarichi per le collaborazioni autonome, ai sensi dell'art. 48 terzo comma del T.U.E.L.;
- 2) per quanto riguarda la possibilità di affidamento diretto per particolari incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative “da attuarsi con tempistiche ridotte” prescindendo dalla necessaria procedura comparativa;
- 3) mancato riferimento ai principi che le società in house devono osservare in materia ed ai criteri del controllo;

VISTO che, come richiesto dalla Corte dei Conti, si deve provvedere alla modifica del regolamento nelle parti indicate per conformarlo ai parametri normativi vigenti;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 24/9/2009 sono stati fissati i criteri generali a cui deve attenersi la Giunta Comunale nell'adozione delle modifiche al "Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – dotazione organica", relativamente alla regolamentazione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna;

RITENUTO di procedere alla revoca del precedente testo del Titolo VI contenente gli articoli dal 19 al 26 del Regolamento in questione;

VISTA la nuova formulazione concernente il Titolo VI ad oggetto: "Disciplina per il conferimento incarichi di collaborazione autonoma" contenente gli articoli dal 19 al 26, come da testo allegato al presente atto;

RITENUTO pertanto, sulla scorta di quanto sopra espresso, dover provvedere all'approvazione del nuovo Titolo VI del "Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – dotazione organica", denominato "Disciplina per il conferimento incarichi di collaborazione autonoma", contenente gli articoli dal 19 al 26;

VISTO il T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267;

RITENUTO opportuno dover provvedere in merito;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa;

- 1) – Di revocare testo concernente il Titolo VI "Disciplina per il conferimento incarichi di collaborazione autonoma" contenente gli articoli dal 19 al 26, del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – dotazione organica";
- 2) – Di approvare il nuovo testo del Titolo VI del I Regolamento Comunale Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – dotazione organica" contenente gli articoli dal 19 al 26 nel testo che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) – Di dare atto che:
 - con la disciplina riportata nell'allegato "Titolo VI" sono rispettati i criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 24/9/2009;
 - le società in house sono tenute ad osservare i principi e gli obblighi fissati in materia dal Comune di Bulciago;
- 4) – Di dare atto altresì che la restante parte del Regolamento rimane invariata;
- 5) – Di dare mandato al Responsabile degli Uffici Amministrativi di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia.

IL SINDACO
f.to Egidia Beretta

COMUNE DI BULCIAGO

ALLEGATO

ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 10/3/2010

TITOLO VI - DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

ARTICOLO 19 - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed art. 46 del D.L. 112 del 25/6/2008, convertito in Legge n. 133 del 6/8/2008.
- 2) Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi di cui agli articoli 2222 e 2230 del Codice Civile.
- 3) Gli incarichi di collaborazione sono collocati all'interno della programmazione delle attività dell'Amministrazione con riferimento ad aspetti o fasi di essa e, pertanto, possono essere prorogate limitatamente al completamento dell'attività avviata.

ARTICOLO 20 - PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO E DEFINIZIONE DEGLI INCARICHI ESTERNI

- 1) Per esigenze cui non si possa fare fronte con il personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità del Comune stesso;

- b) deve essere stata preliminarmente accertata e certificata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo e compenso della prestazione.

2) Gli incarichi di collaborazione autonoma si distinguono in base alle seguenti tipologie:

- a) "incarichi di studio", aventi per oggetto il conferimento di un'attività di studio che si concretizza nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

- b) "incarichi di ricerca" che presuppone la preventiva definizione del programma da parte dell'ente;
- c) "incarico di consulenza", avente per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse per l'Amministrazione Comunale;
- d) "incarico di collaborazione", non configurabili come studio, ricerca e consulenza.

ARTICOLO 21 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Gli incarichi di collaborazione autonoma sono affidati e disciplinati mediante le seguenti forme contrattuali:

- a) "contratto di lavoro autonomo di natura professionale" quando le prestazioni sono rese da soggetti in possesso di partita IVA che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l'oggetto delle prestazioni stesse;
- b) "contratto di lavoro autonomo di natura occasionale" quanto le prestazioni oggetto dell'incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abituale attività professionali di lavoro autonomo e che si obbligano a compiere, in modo occasionale ed episodico, una attività, con lavoro prevalentemente proprio, in assenza di vincolo di subordinazione e di coordinamento del committente;
- c) "contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa" quando le prestazioni oggetto dell'incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abituale attività professionali di lavoro autonomo e la cui prestazione professionale è caratterizzata dai seguenti elementi:
 - assenza del vincolo di subordinazione ed autonomia nel rispetto delle linee guida dettate dal committente;
 - collegamento funzionale dell'attività del collaboratore con la struttura del committente in quanto concorre alla realizzazione dell'attività economica di quest'ultimo in conformità alle direttive impartite dallo stesso;
 - non occasionalità della prestazione che deve essere resa in misura apprezzabile nel tempo;
 - necessaria prevalenza del carattere personale in termini quantitativi e qualitativi dell'apporto del prestatore rispetto all'impiego di mezzi e/o altri soggetti sempreché rimanga preminente la sua partecipazione e l'unicità della responsabilità del medesimo.

Resta comunque fermo il divieto di ricorrere a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o di utilizzare collaboratori come lavoratori subordinati. L'inosservanza del divieto è causa di responsabilità amministrativa per il responsabile che ha sottoscritto l'incarico.

L'affidamento degli incarichi esterni è soggetto al limite di spesa complessiva annua fissato con la deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione.

I contratti di collaborazione autonoma possono essere stipulati, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali specificatamente stabilite dalla legge o previste nel programma del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 22 - TIPOLOGIE DEI PRESTATORI DI COLLABORAZIONE

Gli incarichi di collaborazione autonoma possono essere conferiti alle seguenti categorie di soggetti:

1. professionisti regolarmente iscritti ad albi, elenchi o ruoli per attività professionali per l'esercizio delle quali l'iscrizione è obbligatoria;
2. esercenti per professione abituale una attività professionale priva di albi, elenchi o ruolo o un'attività per la quale tale iscrizione non è richiesta;
3. esperti di comprovata competenza e/o esperienza in relazione alla prestazione richiesta qualora l'esecuzione della stessa non sia condizionata all'iscrizione in apposito albo, elenco o ruolo;
4. soggetti comunque in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività oggetto di incarico.

La particolare competenza universitaria dei soggetti cui sono conferiti gli incarichi è comprovata dal possesso della laurea magistrale o da titolo equivalente strettamente correlati alla prestazione oggetto dell'incarico. Si prescinde dal possesso del titolo di laurea in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, cultura, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento condotto sull'esame di documentati curricula.

ARTICOLO 23 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

- 1) Il conferimento degli incarichi esterni deve avvenire nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità e trasparenza.

- 2) La determinazione a contrattare e la procedura per il conferimento sono di competenza del responsabile del settore interessato;
- 3) La determina a contrattare deve dare atto, a pena di improcedibilità e conseguente responsabilità disciplinare ed erariale per chi l'abbia adottata, del preventivo accertamento di:
 - conformità dell'incarico al presente regolamento;
 - rispondenza dell'incarico alle attività istituzionali dell'ente e programmate dal Consiglio Comunale;
 - rispetto dei limiti di spesa previsti in sede di approvazione del Bilancio di Previsione;
 - impossibilità a reperire all'interno figure professionali sostitutive;
 - temporaneità e comprovata esperienza per la prestazione richiesta;
 - definizione del compenso, durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.
- 4) La determinazione a contrattare, sempre a pena di inammissibilità e di improcedibilità, deve contenere i seguenti elementi ed allegati:
 - a) l'oggetto della prestazione con la specifica dell'obiettivo, del progetto o del programma da raggiungere;
 - b) le modalità ed il luogo di espletamento dell'incarico;
 - c) la durata dell'incarico che non può essere superiore alla durata del mandato del Sindaco.
La decorrenza dell'incarico dovrà essere comunque prevista dal giorno di pubblicazione dell'incarico sul sito web dell'Ente;
 - d) la misura del compenso, con specifica della proporzionalità dello stesso in rapporto ai fini da conseguirsi da parte dell'Amministrazione;
 - e) l'indicazione della copertura della spesa all'interno del Bilancio di Previsione;
 - f) la dichiarazione di accertata impossibilità oggettiva di utilizzare la risorsa umana disponibile all'interno dell'Ente o l'inesistenza all'interno dell'Ente di professionalità utilizzabili per le prestazioni oggetto dell'incarico;
 - g) l'indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale, strettamente correlati alla prestazione oggetto di incarico, richiesti per la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, nonché le modalità di effettuazione della stessa ed i criteri di valutazione. I titoli da valutare dovranno essere riferiti a titoli cultura e professionali e/o esperienza professionale maturata in relazione all'attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici/privati.
 - h) l'indicazione dei seguenti requisiti in ordine generale il cui possesso è condizione necessaria per l'ammissione alla procedura comparativa e per l'assunzione dell'incarico:
 1. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'unione europea;
 2. godimento dei diritti civili o politici;
 3. non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
 4. non essere sottoposti a procedimenti penali.
 - i) la precisazione che l'assegnazione dell'incarico esterno avverrà a seguito di esame e valutazione comparativa, mirante alla individuazione del candidato con caratteristiche professionali e curriculari più adeguate alle prestazioni richieste, basate sulla qualità dei

- curricula, sulle metodologie della prestazione offerta, sugli elementi economici delle proposte e su altri elementi eventualmente richiesti dalla peculiarità dell'incarico, secondo criteri indicati nell'avviso di indizione della procedura comparativa;
- j) schema di avviso di procedura comparativa finalizzata alla individuazione del soggetto cui conferire l'incarico contenente tutti gli elementi di cui alla lettere a) b) c) d) h) i) j).
- 5) Alla indizione della procedura di valutazione comparativa viene assicurata adeguata pubblicità del relativo avviso da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web dell'Ente e per un periodo non inferiore a 15 giorni.
- 6) La valutazione comparativa delle candidature è effettuata dal responsabile del servizio competente, coadiuvato da altro dipendente con funzioni anche di segretario verbalizzante. Al termine della procedura comparativa viene redatta una graduatoria finale di merito secondo i criteri indicati nell'avviso, mirante ad accertare la maggiore coerenza dei titoli stessi con le caratteristiche richieste, tenuto conto della natura qualificata della prestazione.
- 7) Sulla base delle risultanze della procedura comparativa svolta, il Responsabile del Servizio competente approva la graduatoria di merito e adotta il provvedimento di conferimento di incarico. La procedura comparativa è valida anche a seguito di presentazione di un solo candidato valutato idoneo.
- 8) Ogni responsabile di servizio che procede all'assegnazione di incarichi con importi di spesa superiori ad euro 5.000,00 procede direttamente alla trasmissione dell'atto alla Corte dei Conti.
- 9) A seguito del conferimento dell'incarico si procede alla stipula del contratto con dettagliate tutte le specifiche inerenti alla prestazione
(luogo/oggetto/tempistica/responsabilità/risultati/compensi/ecc).
- 10) Tutti gli incarichi, inoltre, devono essere pubblicati sul sito web dell'Ente da parte del responsabile che procede alla assegnazione dell'incarico; l'omessa pubblicazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per il responsabile che ha adottato l'atto.

ARTICOLO 24 - PROCEDURA COMPARATIVA E CONFERIMENTO DIRETTO DI INCARICHI

- 1) Alla procedura comparativa di cui al presente articolo si applicano le seguenti procedure:
- Avviso esplorativo da pubblicare all'albo pretorio e sul sito web del Comune per almeno 15 giorni;

- Invito a tutti i soggetti che ne fanno richiesta ed in possesso dei requisiti necessari all'ammissione della procedura;

Requisiti richiesti:

- Possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, se richiesta, e comunque possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare.

L'affidamento dell'incarico avviene sulla base dei seguenti elementi:

- Valutazione comparativa dei curricula professionali e, ove ritenuto opportuno, mediante successivo colloquio dei partecipanti alla selezione;
- Tempi di espletamento della prestazione da effettuare;
- Oneri finanziari della prestazione da effettuare.

2) Gli incarichi possono essere conferiti in via diretta, senza esperimento di procedure comparative e con l'osservanza di tutte le altre disposizioni di cui al presente regolamento, qualora ricorrano le seguenti situazioni di cui deve essere data esplicita e concreta motivazione nel provvedimento di affidamento dell'incarico:

- a) nel caso in cui la procedura comparativa non avesse avuto seguito per mancanza di domande di partecipazione;
- b) quando per motivi di estrema urgenza risultanti da elementi non prevedibili per l'ente non sia possibile esperire la procedura comparativa di affidamento di incarico;
- c) quando la particolarità dell'ambito, la specificità dell'intervento e la peculiarità delle prestazioni, richiedano professionalità così specifiche da non consentire forme di comparazione;
- d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica non comparabili in quanto strettamente legate all'abilità del prestatore d'opera o sue particolari elaborazioni;
- e) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati da altre amministrazioni pubbliche per le quali le tempistiche non consentano l'esperimento della procedura comparativa.

ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI VARIE

INCARICHI DI ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO

Accertata l'impossibilità di provvedere con le risorse interne all'Ente si procede al conferimento di incarichi di cui al presente articolo "intuitu personae" in relazione alla specificità e complessità della materia, con motivata determinazione del responsabile del servizio interessato.

ESTENSIONE

1. Le Società in house debbono osservare le norme contenute nel presente Regolamento .
2. I provvedimenti di incarico di importo superiore ad €20.000,00.= al netto di IVA, devono essere preventivamente trasmessi al Comune per i controlli di competenza.
3. Le società partecipate dal Comune sono tenute a conformare il proprio operato ai principi ispiratori del presente regolamento mediante l'adozione di uno specifico provvedimento; inoltre sono tenute all'invio di specifica comunicazione relativa all'adozione del provvedimento di cui trattasi.

ESCLUSIONI DELLA PRESENTE DISCIPLINA

Sono escluse dalla disciplina del presente titolo i seguenti incarichi consistenti in prestazioni di servizi per il cui affidamento si applicano le disposizioni di cui al D.L. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e del vigente regolamento comunale per i servizi da eseguirsi in economia:

- incarichi inerenti le progettazioni ed attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006 come modificato dal D.L. 113/2007 secondo la disposizione di cui all'articolo 1, comma 42 della Legge 311/2004;

Risultano inoltre escluse dalla presente disciplina per espressa previsione normativa:

- gli incarichi relativi ai componenti del Nucleo di Valutazione e degli Organi di Controllo Interno, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 quater del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- incarichi relativi a prestazioni per l'attuazione di norme in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/1994; in materia di prevenzione antincendio di cui alla Legge 818/1994 ed in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo di cui al DPR 293/2002.

Risulta in ogni caso, anche per queste tipologie di incarico, previsto l'obbligo di pubblicazione dell'incarico sul sito web istituzionale dell'Ente.

ARTICOLO 26 - RAPPORTO INFORMATIVO

Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Ente redige, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, un analitico rapporto informativo sugli incarichi di lavoro autonomo da trasmettere entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai Nuclei di Valutazione o ai Servizi di controllo interno, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.